



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it

pec: consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO SPETTANTI AL CONSIGLIO E DOVUTE DAI CONSIGLI PROVINCIALI AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1, LETT. C), DELLA LEGGE 12/1979.

Approvato con delibera n. 94 del 10 dicembre 1992



ART. 1

CONTRIBUTO ORDINARIO

1. Il Consiglio Nazionale, entro il 31 luglio di ciascun anno, delibera la misura del contributo annuale a sé spettante per l'anno successivo, posto a carico di ogni iscritto all'Albo e riscosso tramite i Consigli Provinciali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c), legge 12/1979.

2. Qualora, a seguito della citata delibera, l'ammontare del contributo risultasse modificato rispetto a quello in vigore per il periodo precedente, il Consiglio Nazionale dovrà darne comunicazione, ai Consigli Provinciali, entro il successivo 30 settembre.

ART. 2

CONTRIBUTO STRAORDINARIO

1. Il Consiglio Nazionale, per situazioni contingenti e particolari, può, nel corso dell'anno, deliberare una contribuzione straordinaria, dando mandato ai Consigli Provinciali di determinarne le modalità di riscossione; in tali ipotesi, però, assegnerà un termine, non inferiore a tre mesi, per la rimessa a sé del relativo importo.

ART. 3

RISCOSSIONI -VERSAMENTI - TERMINI

1. Riservata ai Consigli Provinciali la scelta circa le modalità di riscossione del contributo, dovuto dagli iscritti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. h), legge 12/1979, la quota di esso, spettante al Consiglio Nazionale, dovrà essere allo stesso versata entro e non oltre il 30. giugno di ciascun anno.

2. I Consigli Provinciali, che effettuano la riscossione del contributo a mezzo di ruoli esattoriali, formeranno gli stessi con rate scadenti nei mesi di febbraio e aprile dell'anno di competenza, ponendo, a carico dell'esattore, l'obbligo di accreditare direttamente, al Consiglio Nazionale, la quota di pertinenza dello stesso.

3. I Consigli Provinciali, che riscuotono il contributo con mezzi diversi da quello del ruolo esattoriale, effettueranno la rimessa della quota, in due rate di pari importo, alle scadenze del 31 marzo e 30 giugno, sempre dell'anno di competenza.

ART. 4

TRASMISSIONE ELENCHI

1. I Consigli Provinciali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovranno trasmettere, al Consiglio Nazionale, l'elenco degli iscritti all'Albo Provinciale.

2. Quelli che riscuotono a mezzo ruoli esattoriali, dovranno allegare, altresì, la copia dell'elenco formato e trasmesso per la compilazione del ruolo.

ART. 5

VARIAZIONI

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno dovrà essere inviato, al Consiglio Nazionale, un apposito elenco riassuntivo delle cancellazioni e delle nuove iscrizioni, avvenute nel corso dell'anno



precedente; per queste ultime, la quota di contributo spettante al Consiglio Nazionale dovrà essere rimessa allo stesso entro e non oltre la data.

ART. 6

DISCORDANZA TRA ELENCO E VERSAMENTO

1. In caso di non corrispondenza tra l'importo delle quote complessivamente trasmesse entro il 30 giugno e quello delle quote dovute sulla base degli elenchi di cui all'art. 4, i Consigli Provinciali saranno tenuti ad inviare, entro la fine del successivo mese di luglio, l'elenco degli iscritti morosi, nonché a fornire ogni ulteriore dato o notizia in ordine alle cause della riscontrata discordanza.

ART. 7

CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

1. La cancellazione dell'iscritto, a partire dall'anno successivo a quello in cui la stessa è avvenuta, fa venir meno l'obbligo, per il Consiglio Provinciale, di corrispondere la quota del contributo.

2. La sospensione dell'iscritto, invece, non comporta, per il Consiglio Provinciale, la cessazione dell'obbligo di riscuotere e, conseguentemente, quello di trasmettere la quota del contributo incassato.

ART. 8

IRRECUPERABILITÀ DEL CREDITO - ARCHIVIAZIONE

1. Il Consiglio Nazionale provvederà alla archiviazione delle proprie posizioni creditorie, vantate nei confronti dei Consigli Provinciali e oggettivamente da considerarsi irrecuperabili; a tale scopo, il Consiglio Provinciale dovrà far pervenire, al Consiglio Nazionale, apposita delibera da cui emergano, in modo chiaro ed inequivocabile, i motivi e le ragioni che fanno apparire siccome irrecuperabile il preteso credito.

ART. 9

TARDIVO VERSAMENTO – MAGGIORAZIONI

1. Il Consiglio Nazionale, sulle somme di sua pertinenza e per suo conto tempestivamente incassate dai Consigli Provinciali, applicherà una maggiorazione, commisurata agli interessi legali, qualora la trasmissione di esse, da parte dei Consigli Provinciali, venisse effettuata con ritardo rispetto alla data di cui all'art. 3 e cioè del 30 giugno.

2. Il mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, delle quote tempestivamente incassate, darà luogo, oltre alla maggiorazione prevista nel precedente comma 1, anche alla adozione della procedura prevista dall'art. 17 legge 12/1979; tale procedura potrà non essere applicata, qualora il mancato versamento trovi una piena, valida ed obiettiva giustificazione nei motivi che il Consiglio Provinciale inadempiente dovrà inviare al Consiglio Nazionale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di chiarimenti, inviata dal Consiglio Nazionale, in ordine alla accertata omissione.



3. Il Consiglio Nazionale, sul contributo straordinario previsto dall'art. 2, ha facoltà di applicare la maggiorazione prevista dal presente art. 9, comma 1, nel caso in cui il versamento della somma deliberata venisse effettuato, da parte dei Consigli

ART. 10

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1993.

ART. 11

NORME TRANSITORIE

a) quote anno 1993

1. I Consigli Provinciali, che riscuotono con forme diverse da quella del ruolo esattoriale, sono invitati ad adottare i criteri di cui al presente regolamento, nonché ad osservare le scadenze in esso indicate; i Consigli Provinciali, che riscuotono, invece, a mezzo ruolo, sono invitati ad impartire le opportune disposizioni al competente esattore, affinché lo stesso trasferisca direttamente al beneficiario, sulla base dell'incasso di ogni singola rata, le quote di contributo spettanti al Consiglio Nazionale.

b) quote anni precedenti

1. I Consigli Provinciali, entro il 31 gennaio 1993, dovranno regolarizzare tutte le loro posizioni debitorie, maturate nei confronti del Consiglio Nazionale e relative alla quote da essi incassate fino al 31 dicembre 1992; gli stessi dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro il citato termine del 31 gennaio 1993, un apposito elenco, distinto per anno di competenza, contenente sia la specifica nominativa dagli iscritti inadempienti che il numero e l'importo delle quote non riscosse, con la evidenziazione di tutte le ragioni e i motivi che hanno determinato il mancato incasso.

2. Per i casi di irrecuperabilità, così come previsti dal precedente art. 8, dovranno essere trasmesse al Consiglio Nazionale, entro il termine del 31 gennaio 1993, le apposite delibere adottate dai Consigli Provinciali interessati, indicanti sia le eventuali azioni di recupero intraprese che le ragioni comprovanti la ritenuta irrecuperabilità delle quote non riscosse.

3. Qualora il versamento delle somme ancora dovute, di cui al comma 1 della presente lett. b), non venisse effettuato entro la data sopra indicata del 31 gennaio 1993, sarà dovuta una maggiorazione, commisurata agli interessi legali.

Il Consiglio Provinciale moroso che non ottemperasse al versamento delle citate somme entro il successivo 31 marzo 1993 o che, comunque, non facesse pervenire al Consiglio Nazionale, sempre entro lo stesso termine del 31 marzo 1993 e a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'apposita delibera di cui al comma 2 della presente lett. b), sarà tenuto alla corresponsione della maggiorazione prevista nel precedente comma 3 e potrà essere, altresì, sottoposto alla procedura di cui all'art. 17 legge 12/1979.